

**COMUNE DI
TOSCOLANO-MADERNO**

Provincia di Brescia



**Regolamento
per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.)**

(Aggiornato alla deliberazione di C.C. n. 97/07)

SOMMARIO

<i>Art.</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pag.</i>
Art. 1	Ambito di applicazione.....	2
Art. 2	Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali.	2
Art. 2bis	Esenzione a favore delle ONLUS.....	2
Art. 3	Abitazioni in uso gratuito a parenti.....	3
Art. 4	Disciplina delle pertinenze delle abitazioni.	3
Art. 5	Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.	4
Art. 6	Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento.	4
Art. 7	Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.	5
Art. 8	Versamenti dei contitolari.	6
Art. 9	Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento (Abrogato).....	6
Art. 10	Recupero maggior imposta dovuta per differenza tra rendita attribuita dal Catasto e rendita presunta utilizzata dal contribuente (Abrogato)	8
Art. 11	Interessi per la riscossione e i rimborsi.....	8
Art. 11/bis	Compensazione.....	9
Art. 11/ter	Importi minimi.....	9
Art. 12	Ravvedimento.....	9
Art. 13	Accertamento con adesione.	10
Art. 14	Razionalizzazione modalità di versamento.....	10
Art. 15	Differimenti dei versamenti per situazioni particolari.....	10
Art. 15 bis	Rimborsi.....	11
Art. 16	Compensi incentivanti al personale.....	11
Art. 17	Norme finali e transitorie.....	11

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali.

- 1) L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/92 e **successive modificazioni** si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 2 bis Esenzione a favore delle ONLUS *

- 1) **Sono esenti dall'I.C.I. a norma dell'art. 4 V° comma del D.Lgs 4 maggio 2001 n. 207, le aziende pubbliche di servizi alla persona o persone giuridiche di diritto privato di cui agli artt. 5, 1° comma, 16, 1° comma e 4, V° comma D.Lgs medesimo e, a norma dell'art. 21 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e enti non profit, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative, fondazioni, comitati, società cooperative o enti di carattere privato che abbiano a svolgere attività aventi finalità di solidarietà sociale in virtù di previsioni contenute nell'atto costitutivo e statuto o dall'iscrizione negli appositi registri della Regione Lombardia (legge regionale 24 luglio 1993 n. 22) senza distinzione tra attività connesse ed istituzionali. Detta esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dagli or menzionati enti.**

** articolo già approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 18/11/2005.*

Art. 3 Abitazioni in uso gratuito a parenti ed affini.

- 1) Si considerano abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta che dell'applicazione della detrazione in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti:
 - a) di primo grado in linea retta: (figli e genitori);
 - b) di secondo grado in linea retta e collaterale: (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle).

ed ai seguenti affini:

 - a) di primo grado (suoceri e suocere, generi e nuore)
 - b) di secondo grado (nonni acquisiti, nipoti acquisiti, cognati e cognate).
- 2) La definizione di abitazione principale come sopra descritta è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione all'Ufficio Tributi di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di locazione e la concessione in uso gratuito dell'alloggio al parente o affine;
 - b) residenza anagrafica del parente o affine e di tutto il suo nucleo familiare presso l'abitazione concessa in uso gratuito;
 - c) intestazione al parente o affine delle utenze dei pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, telefono) relative all'abitazione concessa in uso gratuito, escluse le utenze relative a più unità immobiliari e quelle condominiali.

Art. 4 Disciplina delle pertinenze delle abitazioni.

- 1) Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni principali le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

Sono equiparate all'abitazione principale:

 - l'abitazione di proprietà o usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti, secondo i criteri di cui al precedente art. 3;
 - l'abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale.
- 2) Vengono individuate le seguenti tipologie e numero massimo di pertinenze suscettibili dell'assimilazione di cui al comma 1),
 - garage o box o posto auto (massimo due);
 - soffitta (massimo una);
 - cantina (massimo una).

- 3) Resta fermo che l'abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione prevista per l'abitazione principale spetta soltanto per l'unità immobiliare abitativa, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 5 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

- 1) Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata tra quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e quella eventualmente dovuta in quanto terreno agricolo ai sensi dell'art. 5 comma 7 dello stesso decreto legislativo.
- 2) Condizioni indispensabili per il diritto al rimborso sono le seguenti:
- a) che non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate;
 - b) **che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant'altro, avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;**
 - c) **che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva;**
 - d) **che il contribuente interessato sia proprietario dell'area alla data di presentazione dell'istanza di rimborso.**
- ~~b) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre **cinque** anni.~~
- 3) Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato, con l'attestazione delle condizioni sopra richiamate al comma 2 ~~lett. a) e lett. b)~~, ed entro ~~tre~~ **cinque** anni dalla data in cui la variazione dello strumento urbanistico è divenuta definitiva ed esecutiva.
- 4) **Il rimborso richiesto nei termini di cui al comma 3 dà diritto alla restituzione dell'imposta pagata con riferimento eventualmente a quanto disposto dal comma 1) e riferita ai 5 (cinque) anni antecedenti l'esecutività della variazione dello strumento urbanistico.**

Art. 6 Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento.

- 1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto

legislativo n. 504 del 30.12.1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti periodicamente dalla Giunta Comunale. Di conseguenza non costituiscono diritto al rimborso eventuali somme versate in eccedenza in seguito al calcolo dell'imposta sulla base di valori superiori ai minimi fissati dalla Giunta Comunale per le aree fabbricabili. ~~Tuttavia i valori determinati dalla Giunta Comunale, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento e rettifica nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 296/E del 31/12/1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali a titolo esemplificativo: atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc..~~

- 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 7 Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.

1. La riduzione di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92, si applica nei seguenti casi:
 - alle ipotesi di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza sopravvenuta, individuate secondo gli stessi criteri di cui al regolamento d'igiene, e di fatto non utilizzati, a condizione che la fatiscenza non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definiti dall'art. 31 lett. a) e b) della L. 457/78.
2. Nei casi previsti dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.
3. All'Ufficio Tecnico Comunale compete la ricezione dell'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità o di fatiscenza, corredata da documentazione fotografica dell'interno e dell'esterno dell'edificio. Lo stesso Ufficio provvede inoltre alla verifica della veridicità della stessa secondo i criteri di cui al comma 1) entro trenta giorni dalla ricezione, dandone comunicazione all'Ufficio Tributi.
4. La dichiarazione di inagibilità o inabitabilità ovvero l'autocertificazione dovrà essere allegata dal contribuente alla comunicazione di cui al successivo art. 8.

5. La riduzione di cui sopra avrà decorrenza dalla data della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità ovvero dalla data in cui il contribuente provvede all'autocertificazione, secondo i criteri di cui al 1° comma dell'art. 10 del Decreto Legislativo 504/92.

Art. 8 Versamenti dei contitolari.

- 1) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di tutti gli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.
- 2) All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

Art. 9 ~~Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento.~~ (Abrogato)

- ~~1) Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:~~
 - ~~a) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;~~
 - ~~b) conseguentemente sono eliminate:~~
 - ~~b1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;~~
 - ~~b2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;~~
 - ~~c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento~~

- ~~sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;~~
- ~~d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune;~~
- ~~e) il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;~~
- ~~f) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ovvero del successivo art. 12 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione e' irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera e);~~
- ~~g) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e f) non e' applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473/1997;~~
- ~~h) l'avviso di cui alla precedente lettera e) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.~~

- ~~2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.~~
- ~~3) Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, fatto salvo per quanto previsto dai successivi art. 10, 11 e 12 del presente regolamento, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.~~
- ~~4) Per i predetti anni di imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati dalla Giunta comunale.~~

Art. 10 ~~Recupero maggior imposta dovuta per differenza tra rendita attribuita dal Catasto e rendita presunta utilizzata dal contribuente.~~
(Abrogato)

- ~~1) Qualora siano stati effettuati versamenti in difetto rispetto al dovuto a seguito di attribuzione di rendita effettiva da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, l'ufficio procederà al recupero dell'imposta non versata con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo successivo senza applicazione di sanzioni.~~
- ~~2) Qualora la rendita effettiva superi di oltre il 90% la rendita utilizzata dal contribuente, si applicherà una maggiorazione del 5%.~~

Art. 11 **Interessi per la riscossione e i rimborsi.**

~~Gli interessi per la riscossione e i rimborsi sono dovuti nella misura indicata dall'art. 1284 del codice civile.(Abrogato)~~

- 1) Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno (1/365).
- 2) Gli interessi per la riscossione e i rimborsi per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti l'anno 2000 sono dovuti nelle stesse misure

previste in relazione alle imposte erariali. La presente norma non si applica per i provvedimenti già divenuti definitivi.

Art. 11/bis – Compensazione

- 1) I contribuenti possono compensare i propri crediti se superiori all'importo di cui all'art. 11/ter, comprensivi degli interessi di legge, con gli importi dovuti al Comune sempre a medesimo titolo, entro i termini previsti per il rimborso delle somme non dovute.**
- 2) Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al Responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. La comunicazione dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.**
- 3) La comunicazione prevista al comma 2 deve essere presentata entro e non oltre 15 giorni precedenti la data prevista per il pagamento del tributo, secondo le modalità di cui al presente articolo, con riferimento ad ogni singolo versamento a debito che si intende compensare con crediti vantati a medesimo titolo.**

Art. 11/ter – Importi minimi

- 1) Nel caso di versamento dovuto in acconto pari o inferiore a 5,00 euro, l'importo non è dovuto ma va cumulato e versato con l'importo dovuto a saldo. Non sono dovuti i versamenti annui pari o inferiori a 5,00 euro.**
- 2) Non sono dovuti i rimborsi, riferiti a ciascuna annualità di imposta, pari o inferiori a 5,00 euro.**

Art. 12 Ravvedimento.

- 1) Oltre alle fattispecie previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e purché ricorrano le condizioni e modalità ivi richiamate, sono introdotti i seguenti ulteriori casi di ravvedimento:
 - a) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito oltre il termine di un anno dalla data della sua commissione, si applica una sanzione pari ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omesso pagamento;
 - b) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre un anno dall'omissione o dall'errore, si applica una sanzione pari ad un quinto del minimo;

- c) nel caso di presentazione della dichiarazione o della comunicazione di cui al precedente art. 9, 1° comma, lettera c), con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto alla scadenza, si applica una sanzione pari ad un quinto del minimo di quella normalmente prevista per tale violazione.

Art. 13 Accertamento con adesione.

- 1) E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.
- 2) Nel caso di accertamento con adesione, o conciliazione giudiziale, riguardante area fabbricabile soggetta a procedure espropriative, non si applica l'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 504/92.

Art. 14 Razionalizzazione modalità di versamento.

- 1) I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, devono essere effettuati tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, oppure tramite versamento diretto al tesoriere, oppure tramite mod. F24.
- 2) Il Servizio Tributi del Comune, sulla base dei dati disponibili, provvede a spedire ai contribuenti i bollettini di versamento in c.c.p.

Art. 15 Differimenti dei versamenti per situazioni particolari.

- 1) Nel caso di calamità naturali o eventi atmosferici di grave entità la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone o per l'intero territorio comunale.
- 2) In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi.
- 3) In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'ufficio assistenza sociale del Comune o di altri enti assistenziali, il funzionario responsabile può concedere una rateazione del versamento del tributo, fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, senza interessi.
- 4) In caso di richiesta di rateazione per importi derivanti da accertamenti superiori a Euro 4.000,00, il funzionario responsabile può concedere la

rateazione fino ad un massimo di 8 (otto) rate trimestrali, la prima senza interessi, sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale (~~attualmente 3%~~) e con l'obbligo della presentazione di garanzia mediante cauzione o fidejussione, su richiesta dell'Ufficio Tributi.

**Art. 15 bis) ~~Rimborsi.~~
 (Abrogato)**

~~Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, 1° comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (secondo cui il contribuente può richiedere il rimborso entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione), nei casi di rendita catastale attribuita entro il 31 dicembre 1999, i termini per il rimborso, dell'eccedenza di imposta versata in seguito ad utilizzo di rendite presunte, vengono fatti coincidere con i termini di legge, proroghe comprese, previsti (alla data della presentazione della domanda o alla data dell'accertamento del diritto al rimborso) per gli accertamenti per il recupero dell'imposta da parte del Comune.~~

Art. 16 Compensi incentivanti al personale.

- 1) Ai dipendenti addetti agli uffici tributari del comune coinvolti nell'attività di gestione dell'ICI la Giunta Comunale potrà riconoscere un compenso incentivante in sede di formazione del piano di gestione e assegnazione delle risorse e degli obiettivi.
- 2) Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal ccnl dei dipendenti degli enti locali, e agli emolumenti di cui all'art. 6 comma 8 della L. 127/97 modificata dalla L. 191/98, e alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art.10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali, e alle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale.

Art. 17 Norme finali e transitorie.

- 1) Le norme contenute nel presente regolamento hanno vigore dal 1° gennaio 1999.
- 2) Per l'anno 1999, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10, i versamenti sono ritenuti validi anche se effettuati tramite il Concessionario. Qualora il Servizio Tributi riesca a reperire i dati per l'organizzazione della spedizione di cui al comma comma 2) dello stesso art. 10, il Concessionario è esonerato dalla spedizione dei bollettini di versamento fin dal 1999.

- 3) Per l'anno 1999, purché la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2), lettera a) sia presentata entro il 31/12/1999, l'applicazione della nuova definizione dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale, decorre dalla data in cui si verificano le condizioni di cui alle successive lettere b) e c).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10.03.1999.

Integrato e/o rettificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale :

n. 46 del 16.06.1999

n. 89 del 20.12.1999

n.107 del 27.12.2000

n. 93 del 19.12.2002

n. 9 del 14.02.2003

n. 22 del 18.03.2003

Integrato con deliberazione di G.C. n. 184/2004 del 18.10.2004

Integrato con deliberazione di C.C. n. 74/2005 del 18.11.2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 08/2007 del 23.03.2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 97/2007 del 20.12.2007